

Bruxelles, 19 febbraio 2026
(OR. en)

6517/26

AGRILEG 35
PHYTOSAN 9
DELECT 36
AGRI 133

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 85 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 85 final.

All.: COM(2026) 85 final



Bruxelles, 18.2.2026
COM(2026) 85 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria")¹ è stato adottato nel 2016. Detto regolamento è entrato in vigore il 15 novembre 2016 e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Tale regolamento sostituisce cinque direttive della normativa fitosanitaria e prevede un approccio basato sul rischio e più proattivo alla protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione. Esso prevede indagini sulla presenza di organismi nocivi, l'individuazione tempestiva e la notifica di focolai e intercettazioni, norme dettagliate per l'eradicazione e il contenimento, la definizione degli organismi nocivi prioritari, piani di emergenza, esercizi di simulazione, norme più rigorose in materia di importazione, la certificazione armonizzata e un approccio più flessibile alla certificazione da parte degli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti. Questo nuovo regime è integrato e sostenuto dalle norme sui controlli ufficiali introdotte dal regolamento (UE) 2017/625².

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di adottare un ampio numero di atti delegati e di esecuzione. Detto regolamento impone inoltre alla Commissione l'obbligo di riferire ai colegislatori in merito alla delega di potere.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. A norma di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le questioni ivi elencate è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>).

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

La Commissione ha adottato la prima di tali relazioni il 27 luglio 2021³. La presente relazione riguarda il secondo periodo di riferimento, ossia quello compreso tra il 13 marzo 2021 e il 13 marzo 2026.

A norma di tale articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, all'articolo 21, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 43, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 51, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 81, paragrafo 2, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 87, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 1, all'articolo 99, paragrafo 1, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, mentre l'articolo 105, paragrafo 3, stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Durante il periodo di riferimento della relazione, ossia tra il 13 marzo 2021 e il 13 marzo 2026, la Commissione ha esercitato i propri poteri delegati adottando i seguenti atti delegati:

- regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007⁴;
- regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione, del 14 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione⁵.

Finora la Commissione ha utilizzato sette dei 27 conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati previsti dal regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni di questi poteri delegati sono stati riuniti in unico atto delegato contenente norme sostanzialmente collegate. In alcuni casi il ricorso al raggruppamento in un unico atto, anziché a una serie di atti distinti contenenti riferimenti incrociati, è stato ritenuto necessario nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitare l'efficace applicazione delle norme ed evitarne la duplicazione.

³ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("normativa fitosanitaria"), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0425>.

⁴ GU L 229 del 5.9.2022, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj.

⁵ GU L 317 del 9.12.2022, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2404/oj.

La Commissione ha inoltre effettuato un riesame di tutti i conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati e di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nell'ambito del suo obiettivo generale di semplificare le politiche e la legislazione dell'UE.

La tabella seguente indica gli atti che contengono le misure specifiche adottate in forza dei pertinenti conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Atto delegato	Conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031
Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.	Articolo 89, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.	Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 48, paragrafo 5
Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.	Articolo 6, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007. [non più in vigore]	Articolo 43, paragrafo 2
Regolamento delegato (UE) 2022/2404 della Commissione, del 14 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE	Articolo 32, paragrafo 5, e articolo 34, paragrafo 1

Alcuni conferimenti di poteri di cui al regolamento (UE) 2016/2031 non sono stati utilizzati nel periodo di riferimento della relazione per i motivi illustrati di seguito.

- Non sono stati finora utilizzati i conferimenti di poteri di cui agli articoli 7, 21, 38 e 51, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 6, all'articolo 100, paragrafo 4, all'articolo 101, paragrafo 5, e all'articolo 102, paragrafo 6, concernenti le modifiche dell'allegato I, sezioni 1 e 4, degli allegati II, III e IV, dell'allegato V, parti A e B, dell'allegato VII e dell'allegato VIII, parti A, B e C, al fine di adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali. Tuttavia la Commissione valuterà la necessità di utilizzarli, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.
- Finora non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 7, relativo alla specificazione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 6, lettera a), di detto articolo, e all'articolo 16, lettera b), nonché alle condizioni di applicazione delle deroghe ivi previste. La Commissione valuterà tuttavia la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore.
- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, riguardanti l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti, la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri nonché le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria.
- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 65, paragrafo 4, relativi: i) all'aggiunta di ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al basso rischio connesso a organismi nocivi legato alle loro attività professionali; ii) a particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali, tenendo conto della natura dell'attività o delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati; e iii) alla definizione di limiti massimi per i piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore.
- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 76, paragrafo 4, relativo alle condizioni di accettazione di cui al primo comma di detto paragrafo, al fine di garantire l'affidabilità dei certificati fitosanitari. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria.

- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 81, paragrafo 2, relativo alla definizione dei casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'eccezione di cui al paragrafo 1 di detto articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria.
- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 87, paragrafo 4, relativo a misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare. La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria.
- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 96, paragrafo 2, relativo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo allo scopo di adattare all'evoluzione delle norme internazionali, in particolare all'ISPM n. 15. Tuttavia la Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.
- Non è stato utilizzato il conferimento di potere di cui all'articolo 98, paragrafo 1, relativo alla specificazione delle prescrizioni relative all'autorizzazione degli operatori registrati che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, se del caso in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali. Tuttavia la Commissione dovrebbe poter continuare ad avere facoltà di utilizzarlo, in caso di eventuali aggiornamenti delle conoscenze scientifiche e tecniche o delle pertinenti norme internazionali.
- Non sono stati utilizzati i conferimenti di poteri di cui all'articolo 99, paragrafo 1, concernenti prescrizioni riguardanti i) l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99, paragrafo 1; ii) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a); e iii) la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera a). La Commissione valuterà la necessità di agire in tal senso alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle regole della normativa fitosanitaria.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene necessario prorogare oltre l'attuale periodo di cinque anni tutti i conferimenti di poteri per l'adozione di atti delegati di cui al regolamento (UE) 2016/2031, come previsto da tale regolamento. In futuro rimarrà necessario elaborare norme basate su tali conferimenti di poteri. Ciò sarà opportuno al fine di adeguare periodicamente tali norme agli standard scientifici più recenti e dare alla Commissione la possibilità di intervenire nei settori in cui non l'ha ancora fatto, ma in cui potrebbe essere necessario un intervento in futuro.